

5751/12
3/01/13

9

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
sezione lavoro

Sent. N° 9451/12
R. G. N° 5012/11

riunita in camera di consiglio composta dai magistrati:
dott. Francescopaolo PANARIELLO Presidente rel.
dott. Maria Loredana VIVA Consigliere
dott. Fabrizio RIGA Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26/11/2012 la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili d'appello riunite, iscritte ai nn. 5012/2011 e 5013/2011 r. g. sezione lavoro, vertenti
n. 5012/2011 r.g.

TRA

D. [redacted] elett. dom.to in P. [redacted] C. [redacted] n. [redacted] R. [redacted]
rappresentato e difeso dall'avv. D. [redacted] C. [redacted] in virtù di procura a margine del ricorso d'appello.

APPELLANTE

E

D. [redacted] S. [redacted] elett. dom.ta in Via C. Mirabello n. 17, Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo, unitamente agli avv.ti Giobbe Zardo e L. [redacted] B. [redacted] in virtù di procura a margine della memoria difensiva.

APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE

NONCHE'

D. [redacted] E. [redacted] di P. [redacted] D. [redacted] & C. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in P. [redacted] C. [redacted] n. [redacted], R. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. D. [redacted] O. [redacted] in virtù di procura a margine della memoria difensiva.

APPELLATA - APPELLATA INCIDENTALE

E

P. [redacted] C. [redacted]

APPELLATO - APPELLATO INCIDENTALE CONTUMACE

E

P. [redacted] D. [redacted], P. [redacted] A. [redacted], F. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] nella qualità di soci della D. [redacted] E. [redacted] di P. [redacted] D. [redacted] & C. [redacted]

APPELLATI INCIDENTALI CONTUMACI

n. 5013/2011 r.g.

TRA

P. C. elett. dom.to in P. C. n. R. rappresentato e difeso dall'avv. D. in virtù di procura a margine del ricorso d'appello.

APPELLANTE

E

L. S. elett. dom.ta in Via C. Mirabello n. 17, Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo, unitamente agli avv.ti Giobbe Zardo e L. B., in virtù di procura a margine della memoria difensiva.

APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE

NONCHE'

D. E. di P. D. & C. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in P. C. n. R. rappresentato e difeso dall'avv. D. O. in virtù di procura a margine della memoria difensiva.

APPELLATA - APPELLATA INCIDENTALE

E

P. D.

APPELLATO CONTUMACE

E

F. D., P. A., F. M. D., nella qualità di soci della D. E. di P. D. & C.

APPELLATI INCIDENTALI CONTUMACI

OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, notificata in data 10/12/2010.

CONCLUSIONI

Per P. D. in proprio: "Accogliere l'appello e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da L. S. per difetto di legittimazione passiva dell'appellante; in subordine, detrarre l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percipiendum* pari alla somma annuale di euro 7.800,00 ovvero a quella maggiore o minore emergenda in corso di giudizio o ritenuta di giustizia; con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio".

Per P. C. "Accogliere l'appello e per l'effetto rigettare la domanda di impugnativa del licenziamento proposta da L. S. per difetto di legittimazione passiva dell'appellante; in subordine, detrarre l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percipiendum* pari alla somma annuale di euro 7.800,00 ovvero a quella maggiore o minore emergenda in corso di giudizio o ritenuta di giustizia; con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio".

Per L. S. "Rigettare gli appelli principali; in subordine, accogliere quello incidentale e per l'effetto accogliere tutte le domande

nei confronti della D. [redacted] di P. [redacted] D. [redacted] & C. [redacted] e pronunciare le condanne nei confronti sia della società, sia dei soci personalmente e illimitatamente responsabili; con vittoria di spese, diritti ed onorario".

Per D. [redacted] E. [redacted] "Dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello incidentale, ovvero rigettarlo; in subordine dichiarare non applicabile la tutela reale per mancanza del requisito dimensionale; in ulteriore subordine, detrarre l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percipiendum* pari alla somma annuale di euro 7.800,00 ovvero a quella maggiore o minore emergenda in corso di giudizio o ritenuta di giustizia; con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23/01/2008, I. [redacted] S. [redacted] esponeva che:

- aveva lavorato alle dipendenze dei sig. P. [redacted] C. [redacted] titolare di studio commercialista, dall'01/03/1998 al 17/12/2005, secondo gli orari ivi indicati;
- aveva svolto mansioni di segretaria e compiti di predisposizione di verbali di assemblea condominiale, cura della contabilità dei condomini, relazioni con fornitori;
- tuttavia sul piano formale risultava assunta da D. [redacted];
- non aveva ricevuto buste paga per il periodo 01/03/1998-dicembre 2000 ed aveva percepito in tale periodo circa euro 400,00 al mese;
- per il periodo da gennaio 2001 in poi aveva percepito quanto risultante dalle buste paga emesse dalla D. [redacted] E. [redacted];
- in data 17/12/2005 era stata licenziata quando il figlio, nato il 12/09/2005, aveva appena tre mesi.

Pertanto adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere:

- a) l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di P. [redacted] C. [redacted] o in subordine della D. [redacted] E. [redacted] dall'01/03/1998 al 17/12/2005;
- b) l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 3° o in subordine nel 4° livello ccnl. di settore,
- c) la condanna di P. [redacted] C. [redacted] e/o in subordine della D. [redacted] E. [redacted] snc e dei soci illimitatamente responsabili P. [redacted] D. [redacted] P. [redacted] A. [redacted] e E. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] in solido fra loro, al pagamento delle differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento, a titolo di stipendio, 13° e 14° mensilità, festività, permessi non goduti,
- d) la declaratoria di nullità del licenziamento e
- e) la condanna di P. [redacted] C. [redacted] e/o in subordine della D. [redacted] E. [redacted] e dei soci illimitatamente responsabili P. [redacted] D. [redacted], P. [redacted]

A [redacted] e F [redacted] M [redacted] P [redacted] D [redacted], in solido fra loro, alla riassunzione e al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* maturate, oltre accessori.

Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti eccepivano la nullità del ricorso per difetto della quantificazione del credito. Nel merito contestavano la fondatezza delle domande, di cui chiedevano il rigetto. In particolare eccepivano che il licenziamento era giustificato, in quanto la ricorrente, successivamente al comunicato stato di gravidanza, aveva ommesso di inviare la comunicazione della data del parto e di dare notizie di sé successivamente alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria.

Assunte le prove testimoniali ammesse, il giudice adito, con sentenza del 10/12/2010, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dall'01/03/1998 alle dipendenze di P [redacted] C [redacted] e P [redacted] D [redacted] con inquadramento nel IV livello ccnl di categoria, condannava genericamente i due P [redacted] al risarcimento del danno per omissione contributiva, rigettava la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, dichiarava nullo il licenziamento e ordinava ai due P [redacted] l'immediata riassunzione della L [redacted], nonché condannava i medesimi al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* maturate sulla base dell'ultima pari ad euro 1.004,65, oltre accessori, compensava un terzo e poneva i residui due terzi a carico dei due P [redacted].

Avverso tale decisione P [redacted] D [redacted] proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 31/05/2011 (n. 5012/2011 r.g.). L'appellante censurava la sentenza impugnata; lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- pronunciato *ultrapetita*, atteso che la condanna era stata pronunciata nei suoi confronti in proprio, laddove la L [redacted] aveva proposto la domanda di condanna solo in via subordinata e solo nella qualità di socio della D [redacted] E [redacted];
- ommesso di rilevare che il licenziamento non era stato da lui intimato, né era stato impugnato nei suoi confronti.

In subordine eccepiva l'*aliunde perceptum* e in particolare deduceva che la L [redacted] dall'01/02/2006 lavorava alle dipendenze della D [redacted] srl corrente in R [redacted], V [redacted] W [redacted] C [redacted] n. [redacted], pos. I [redacted] azienda [redacted] e in data 17/10/2006 aveva partorito P [redacted] A [redacted] percependo la relativa indennità di maternità, retribuzioni e indennità che andavano detratte dal risarcimento del danno conseguente al licenziamento illegittimo.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Avverso la medesima sentenza proponeva separato appello P [redacted] C [redacted] con ricorso depositato in data 31/05/2011 (n. 5013/2011 r.g.).

L'appellante censurava la decisione impugnata, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- omesso di rilevare la sua estraneità al licenziamento, che era stato intimato unicamente dalla D. E. [redacted];
- omesso di rilevare l'inesistenza del rapporto di lavoro con esso appellante al momento del licenziamento, che infatti era stato intimato esclusivamente dalla società;
- omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento;
- riconosciuto la c.d. tutela reale pur essendoci la prova documentale dell'insussistenza del requisito dimensionale necessario.

In subordine eccepiva l'*aliunde perceptum* e in particolare deduceva che la L. [redacted] dall'01/02/2006 lavorava alle dipendenze della D. [redacted] srl corrente in P. [redacted], V. [redacted] W. [redacted] C. [redacted] n. [redacted] pos. [redacted] azienda [redacted] pos. I. [redacted] azienda [redacted] e in data 17/10/2006 aveva partorito R. [redacted] percependo la relativa indennità di maternità, retribuzioni e indennità che andavano detratte dal risarcimento del danno conseguente al licenziamento illegittimo.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costituitasi in entrambi i giudizi, L. [redacted] S. [redacted] eccepiva l'improcedibilità degli appelli per violazione del termine di dieci giorni dal decreto presidenziale per provvedere alla notifica, nonché l'inammissibilità delle eccezioni di *aliunde perceptum* e *percipiendum*, perché nuove, mai sollevate nel primo grado di giudizio.

Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

In via subordinata proponeva appello incidentale, con cui chiedeva che tutte le condanne del Tribunale venissero pronunziate allora nei confronti della D. E. [redacted] e dei soci illimitatamente responsabili P. [redacted] D. [redacted], P. [redacted] A. [redacted] e P. [redacted] M. [redacted] D. [redacted].

Costituitasi in giudizio, D. E. [redacted] di P. [redacted] D. [redacted] & [redacted] eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale sia perché indirizzato a soggetto diverso dall'appellante principale, sia perché tardivo.

Nel merito spiegava difesa integralmente adesiva ai motivi di gravame fatti falere da P. [redacted] D. [redacted] e P. [redacted] C. [redacted] con riguardo al licenziamento, nonché alle eccezioni di *aliunde perceptum* e *percipiendum*.

Quindi concludeva come in epigrafe.

All'udienza odierna, riuniti i giudizi perché relativi ad appelli proposti avverso la medesima sentenza, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di P. [redacted] D. [redacted] in proprio (nel giudizio di appello proposto da P. [redacted] C. [redacted]), di P. [redacted] C. [redacted] (nel giudizio di appello proposto da P. [redacted] D. [redacted] in proprio), nonché di P. [redacted] D. [redacted] P. [redacted] A. [redacted] e E. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] nella qualità di soci della D. [redacted] F. [redacted] di P. [redacted] D. [redacted] & C. [redacted] in quanto non si sono costituiti, nonostante la rituale notifica dei ricorsi d'appello e dei pedissequi decreti presidenziali di fissazione dell'udienza di discussione.

2. Va poi premesso che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti ragioni:

- a) in assenza di specifica contestazione sull'avvenuta assunzione e sottoposizione della ricorrente al potere disciplinare e direttivo di C. [redacted] e D. [redacted] E. [redacted] per tutto il periodo da marzo 1998 a dicembre 2005, contrariamente alle buste paga che risultano emesse da D. [redacted] la domanda di accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo a costoro va accolta;
- b) tuttavia per il periodo da marzo 1998 fino a tutto dicembre 1999 il rapporto di lavoro deve ritenersi abbia avuto l'andamento eccetto da parte convenuta, in assenza di prova sulle diverse ore indicate in ricorso, ossia per due ore giornaliere per cinque giorni a settimana;
- c) quanto all'inquadramento, sulla scorta delle mansioni dedotte, spetta il IV livello, in cui sono specificamente previste le mansioni di segretaria;
- d) non può accogliersi la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per tale periodo (marzo 1998-dicembre 1999), in quanto nulla di specifico è stato allegato in ricorso sull'insufficienza della retribuzione percepita, né la ricorrente ha provveduto a quantificare la domanda, né a richiamare disposizioni del ccnl e la documentazione prodotta all'udienza di discussione non può essere presa in esame per assenza di specifica domanda di condanna;
- e) per il periodo successivo le buste paga coprono fino a tutto aprile 2003 e contengono l'inquadramento nel IV livello che quindi può ritenersi provato per tutto il periodo; non può essere accolta la domanda di inquadramento nel livello superiore (III) per difetto di prova sulle specifiche capacità richieste a tal fine dal ccnl;
- f) tuttavia anche per tale periodo non può accogliersi la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, in quanto nulla di specifico è stato allegato in ricorso sull'insufficienza della retribuzione percepita, né la ricorrente ha provveduto a quantificare la domanda, né a richiamare disposizioni del ccnl;



- g) in assenza di specifica contestazione da parte convenuta va invece accolta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per omissione contributiva;
- h) quanto al licenziamento, esso è nullo per violazione dell'art. 54, co. 5[^], d.lgs. n. 151/2001 perché intimato quando il figlio minore della ricorrente aveva tre mesi;
- i) va peraltro condiviso l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui questa nullità è esclusa solo in caso di particolare gravità del comportamento inadempiente della lavoratrice, nella specie non configurabile nella sola omessa comunicazione della data del parto e dell'intenzione di riprendere il lavoro, dal momento che in relazione al primo profilo in realtà dalla lettera di licenziamento si evince che il datore di lavoro sapeva perfettamente della data del parto, in relazione al secondo profilo è mancata la contestazione disciplinare ex art. 7 statuto dei lavoratori, oltretutto in presenza di una tutela speciale che la legge accorda alla madre lavoratrice durante il primo anno di età del bambino;
- j) quanto alle conseguenze della predetta nullità la lavoratrice deve essere riammessa in servizio ed ha diritto a titolo risarcitorio a tutte le retribuzioni medio tempore maturate sulla base dell'ultima di euro 1.004,65.

3. In via preliminare i due appelli principali vanno considerati ammissibili, in quanto il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 435, co. 2[^], c.p.c. per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, è solo ordinatorio. La sua violazione, dunque, non produce effetti invalidanti sul gravame, sempre che la notifica sia avvenuta in tempo utile per rispettare il termine a comparire, fissato nell'interesse difensivo dell'appellato dall'art. 435, co. 3[^] c.p.c., nella specie ampiamente rispettato.

4. L'appello proposto da **[REDACTED]** D. **[REDACTED]** (n. 5012/2011 r.g.) è fondato e va pertanto accolto.

4.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta un vizio di ultrapetizione. Assume che la condanna è stata pronunciata nei suoi confronti in proprio, laddove la domanda era stata proposta dalla **[REDACTED]** nei suoi confronti solo in via subordinata e solo nella qualità di socio illimitatamente responsabile (unitamente agli altri due) per le obbligazioni della D. **[REDACTED]**

Il motivo è fondato.

Dall'esame del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evince che effettivamente le domande di accertamento e di condanna erano state proposte in via principale nei confronti di **[REDACTED]** G. **[REDACTED]** (titolare del relativo studio professionale) e solo in subordine nei confronti della D. **[REDACTED]** di **[REDACTED]** D. **[REDACTED]** & **[REDACTED]** e dei suoi

soci. Orbene, non avendo il Tribunale accolto la subordinata, bensì la principale, non avrebbe giammai potuto estendere le sue pronunzie di accertamento e di condanna pur nei confronti di P. [redacted] D. [redacted] peraltro in proprio, pena la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.).

Va dunque dichiarata l'estraneità di P. [redacted] D. [redacted] in proprio sia al rapporto di lavoro intercorso tra L. [redacted] S. [redacted] e P. [redacted] C. [redacted] per un periodo, e la D. E. [redacted] di P. [redacted] D. [redacted] & C., per l'altro (v. *infra*), sia al giudizio, atteso che esso è stato promosso dalla L. [redacted] nei confronti di altri soggetti, oppure di P. [redacted] D. [redacted] ma non in proprio, bensì solo nella qualità di socio personalmente, illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni della D. E. [redacted].

4.2. Restano in tal modo assorbiti gli altri motivi di gravame, relativi al licenziamento.

5. L'appello proposto da P. [redacted] C. [redacted] (n. 5013/2011 r.g.) è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti che seguono.

5.1. Seguendo un ordine in parte diverso da quello seguito dall'appellante, con il primo motivo P. [redacted] C. [redacted] si duole dell'errato rigetto dell'eccezione di estraneità al rapporto di lavoro, che al momento del licenziamento risultava intercorrente fra la L. [redacted] e la D. E. [redacted] essendo egli gravemente malato e sottoposto a reiterati interventi chirurgici e cure mediche in Pomezia, dunque impossibilitato a dare direttive e organizzare il lavoro secondo le infondate prospettazioni della lavoratrice.

Il motivo è fondato.

Come risulta dalla stessa prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, ad un primo rapporto di lavoro alle dipendenze di P. [redacted] Carlo ha fatto seguito un secondo rapporto di lavoro alle dipendenze della D. E. [redacted]. Ed è rimasta sfornita di prova sufficiente e adeguata la tesi della L. [redacted], secondo cui il secondo rapporto di lavoro sarebbe stato solo simulato, volto a dissimulare quello - rimasto intatto e immutato - con P. [redacted] C. [redacted].

Anzi, sul piano documentale, costui ha dimostrato la sua concreta impossibilità di rivestire ruolo e funzioni di datore di lavoro nel secondo periodo (dall'01/01/2001 in poi) per gravi ragioni di salute. Donde la effettiva successione di due rapporti di lavoro con due distinti datori di lavoro.

La presenza di P. [redacted] D. [redacted] (figlio di P. [redacted] C. [redacted]) presso lo stesso studio professionale del padre si spiega per la semplice ragione che la D. E. [redacted] ivi operava ed egli era sia il legale rappresentante della società, sia uno dei soci cui spettavano poteri di direzione e di governo dell'attività imprenditoriale svolta.

~~Ne deriva che le deposizioni testimoniali relative al ruolo direttivo svolto da P. [redacted] D. [redacted] vanno - ovviamente - considerate e valutate nel~~

contesto degli ulteriori elementi probatori, per cui deve concludersi che quel potere direttivo sia stato esercitato da P. [redacted] D. [redacted] non in proprio, bensì come legale rappresentante (oltre che socio) della D. [redacted] E. [redacted].

5.2. Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve essere accolto pure il secondo motivo di gravame, con cui P. [redacted] C. [redacted] si duole dell'omessa considerazione della sua estraneità al secondo rapporto di lavoro esistente al momento del licenziamento, intimato solo ed esclusivamente dalla D. E. [redacted].

5.3. Restano in tal modo assorbiti gli altri motivi di gravame, relativi alla omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento e alla c.d. tutela reale, nonché all'*aliunde perceptum e percipiendum*.

5.4. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata, in quanto deve ritenersi accertato che il rapporto di lavoro fra L. [redacted] S. [redacted] e [redacted] C. [redacted] è intercorso solo nel periodo dall'01/03/1998 al 31/12/2000.

Ovviamente per questo periodo deve essere confermata altresì la sentenza impugnata relativamente alla condanna generica di P. [redacted] C. [redacted] al risarcimento del danno per l'inadempimento degli obblighi contributivi.

6. Va ora esaminato l'appello incidentale, proposto in via condizionata da L. [redacted] S. [redacted] poiché si è verificata la condizione alla quale il gravame è stato subordinato.

6.1. La D. E. [redacted] eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale, sia perché indirizzato a soggetto diverso dall'appellante principale (P. [redacted] C. [redacted] e P. [redacted] D. [redacted]), sia perché tardivo, in quanto volto a censurare capi della sentenza di primo grado diversi da quelli impugnati dai due appellanti principali.

L'eccezione è infondata.

Nel nostro ordinamento l'appello incidentale è ammesso senza riserve, quindi può ben essere proposto pure nei confronti di soggetti e parti diverse dall'appellante principale, qualora - come nella specie - le questioni sostanziali siano intrecciate o comunque dipendenti l'una dall'altra (Cass. 19/11/2008, n. 27517; Cass. 25/05/2010, n. 12714, secondo cui "*Nelle cause inscindibili o comunque dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest'ultima impugnazione*"; negli stessi termini già Cass. 16/11/2006, n. 24372, la quale ha precisato che le cause devono dirsi "*tra loro dipendenti*" quando "*essendo state decise in*

un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile". In tal caso la Suprema Corte ha ribadito che "la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione").

Più in generale va ricordato che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui "Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza", in quanto pure nelle cause scindibili "il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche" (Cass. sez. un. 27/11/2007, n. 24627)..

6.2. Nel merito l'appello incidentale è fondato e pertanto va accolto.

Una volta dichiarata l'estraneità di P. [redacted] D. [redacted] in proprio, ai due rapporti di lavoro per cui è causa, nonché di B. [redacted] C. [redacted] al secondo rapporto di lavoro (intercorso con la D. E. [redacted], nel corso del quale è intervenuto il licenziamento, rivelatosi nullo, va dichiarato in primo luogo esistente il secondo rapporto di lavoro tra L. [redacted] S. [redacted] e la D. E. [redacted] dall'01/01/2001 in poi (peraltro risulta che la predetta società abbia emesso buste paga appunto da questa data fino al licenziamento) e la società va altresì condannata in via generica al risarcimento del danno da omissione contributiva per questo stesso periodo.

Ne deriva, in secondo luogo, che tutte le statuizioni pronunziate dal Tribunale in relazione al licenziamento vanno confermate nel contenuto, ma riformate quanto a destinatario, in quanto vanno rivolte nei confronti della D. E. [redacted] di B. [redacted] D. [redacted] & [redacted] nonché dei soci (E. [redacted] D. [redacted] P. [redacted] A. [redacted] F. [redacted] M. [redacted] D. [redacted]) personalmente, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, sia pure con il *beneficium excussionis* previsto dall'art. 2304 c.c.

Con particolare riguardo alle conseguenze della nullità del licenziamento (nullità pronunziata dal Tribunale e passata in giudicato, perché nessuna delle parti ha proposto un motivo di gravame avverso questo capo della sentenza di primo grado), va evidenziato che - come eccepiuto dalla Locatelli - il giudice di prime cure non ha affatto applicato l'art. 13 L. n. 300/1970 (c.d. tutela reale), ma si è limitato a dichiarare che il licenziamento, in quanto nullo, non ha prodotto alcun

effetto estintivo del rapporto di lavoro, così che le relative obbligazioni (in particolare quella retributiva a carico del datore di lavoro) sono rimaste immutate (Cass. 01/12/2010, n. 24349).

Ne discende la correttezza del contenuto della condanna pronunciata dal Tribunale, che va però indirizzata nei confronti della [REDACTED] e snc e dei suoi soci, come sopra precisato.

7. Dunque la sentenza impugnata va riformata parzialmente.

Atteso l'esito dei gravami e quello complessivo della lite, nonché l'andamento dei rapporti extraprocessuali tra le parti e la natura dell'errore commesso dal Tribunale con riguardo a P. [REDACTED] D. [REDACTED] in proprio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio nel rapporto processuale tra L. [REDACTED] S. [REDACTED] e P. [REDACTED] D. [REDACTED] in proprio.

Nel rapporto processuale con le altre parti, invece, i medesimi giusti motivi inducono a compensare solo metà delle spese dei due gradi di giudizio, mentre la residua metà va posta a carico solidale di E. [REDACTED] C. [REDACTED] (primo datore di lavoro) e D. [REDACTED] E. [REDACTED] (secondo datore di lavoro), liquidata come in dispositivo, lasciando immuni da questa condanna i soci, attesa l'inevitabile connessione-dipendenza della loro responsabilità da quella della società e considerata la loro scelta processuale di non costituirsi nel presente giudizio e, pertanto, di non contrastare la domanda della L. [REDACTED] riproposta mediante l'appello incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello così provvede:

- a) accoglie l'appello principale proposto da P. [REDACTED] D. [REDACTED] e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la sua estraneità, in proprio, al giudizio;
- b) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da P. [REDACTED] C. [REDACTED] e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara intercorso con L. [REDACTED] S. [REDACTED] un rapporto di lavoro subordinato dall'01/03/1998 al 31/12/2000;
- c) condanna P. [REDACTED] C. [REDACTED] al risarcimento del danno per omissione contributiva relativa al periodo di cui al capo b);
- d) accoglie l'appello incidentale proposto da L. [REDACTED] S. [REDACTED] e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara intercorso con D. [REDACTED] E. [REDACTED] di P. [REDACTED] D. [REDACTED] & [REDACTED] un rapporto di lavoro subordinato dall'01/01/2001 al 17/12/2005;
- e) condanna D. [REDACTED] E. [REDACTED] s. [REDACTED] di P. [REDACTED] D. [REDACTED] & [REDACTED] e in solido, ma con il *beneficium excussionis*, P. [REDACTED] D. [REDACTED] P. [REDACTED] A. [REDACTED] e P. [REDACTED] M. [REDACTED] D. [REDACTED], nella qualità di soci della predetta società, al risarcimento del danno per omissione contributiva relativa al periodo di cui al capo d);

- f) dichiara persistente il rapporto di lavoro subordinato tra L. [redacted] S. [redacted] e la D. E. [redacted] di E. [redacted] D. [redacted] & [redacted] dal 17/12/2005 e condanna la predetta società, nonché in solido, ma con il *beneficium excussionis*, P. [redacted] D. [redacted], P. [redacted] A. [redacted] e F. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] nella qualità di soci della predetta società, al pagamento delle retribuzioni mensili (ciascuna pari alla somma di euro 1.004,65) dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo;
- g) compensa per intero le spese dei due gradi di giudizio tra P. [redacted] D. [redacted] in proprio e L. [redacted] S. [redacted];
- h) condanna P. [redacted] e D. E. [redacted] di E. [redacted] D. [redacted] & C., in solido fra loro, a rimborsare a L. [redacted] S. [redacted] le spese dei due gradi di giudizio per metà, liquidata per il primo grado in euro 1.500,00, di cui euro 600,00 per onorario, e per il secondo grado in euro 1.300,00, e compensa la residua metà.

Roma, 26/11/2012.

L. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Testa

Il Presidente est.
F. Mauricillo

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

Depositato in Cancelleria



Roma, li 22 GEN. 2013

L. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Testa

LASCIATA COPIA ESECUTIVA DEL DISPOSITIVO

ALL'AVV. F. ZARDO

DATA 10/12/12
22 GEN. 2013

PER IL CANCELLIERE
H.F. FORTUNIO

NELL'INTERESSE DELLA PARTE L. [redacted] S. [redacted]

L. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Testa